

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2014
196/2014/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'EVENTUALE REVISIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 168/11 IN MATERIA DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 aprile 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007) e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 c.m.i. (di seguito: deliberazione n. 96/04) e il relativo Allegato A recante le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato- Periodo di regolazione 2004-2007;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- il documento per la consultazione del 5 maggio 2011, recante l'individuazione di modalità di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale agli enti pubblici (Comuni) che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo” (di seguito: DCO 16/11);

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 90/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 90/11);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/11) e i relativi allegati A, B e C;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2012-2015 – Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 267/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 267/2012/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione tariffe dell’Autorità del 5 luglio 2010 n. 3/10;
- la comunicazione di Federutility del 2 aprile 2014 (prot. Autorità 09647 del 3 aprile 2014);
- la comunicazione dell’ANCI del 8 aprile 2014 (prot. Autorità 010295 del 9 aprile 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione già coperti dai vincoli tariffari e dai meccanismi del regime generale di perequazione;
- la deliberazione 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui al precedente alinea;
- con il DCO 16/11, l’Autorità ha illustrato gli orientamenti dell’Autorità ai fini dell’individuazione di modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per i Comuni che svolgono direttamente l’attività di distribuzione dell’energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
- il decreto legislativo 93/11, all’articolo 38, comma 3, ha disposto che ai fini della rimozione degli ostacoli all’aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l’efficienza, l’Autorità, nell’ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale; alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del decreto;
- con la deliberazione ARG/elt 90/11, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in attuazione delle disposizioni, di cui all’articolo 38, commi 3 del decreto legislativo 93/11;
- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l’Autorità ha dato attuazione alla disposizione contenuta all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 93/11, definendo modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo; con la deliberazione ARG/elt 168/11, in particolare, l’Autorità ha previsto, conformemente al dettato normativo contenuto nell’articolo 38, comma 3, meccanismi di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, di cui

alla deliberazione 96/04, di tipo parametrico per gli anni dal 2008 al 2011 e di tipo semplificato per gli anni successivi;

- i meccanismi di applicazione della perequazione specifica aziendale previsti dalla deliberazione ARG/elt 168/11 sono stati individuati nell'ottica di una coerenza complessiva con i principi di regolazione tariffaria vigenti;
- misure per la promozione dell'aggregazione delle imprese distributrici dell'energia elettrica sono contenute sia nel Testo integrato per il Periodo di regolazione 2008-2011, sia nel Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015;
- con la deliberazione 267/2012/R/eel, l'Autorità ha prorogato al 31 agosto 2012, i termini già fissati dal comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11;
- alla data di scadenza dei termini di cui alla deliberazione 267/2012/R/eel, 45 (quarantacinque) esercenti, alcuni dei quali Comuni che gestiscono direttamente il servizio di distribuzione elettrica, hanno presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale previsto dalla deliberazione ARG/elt 168/11;
- a seguito dell'attività istruttoria condotta ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato agli esercenti di cui al precedente alinea, le risultanze istruttorie circa l'ammissibilità della loro istanza e la quantificazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale, calcolato con modalità parametrica, per il periodo 2008-2011;
- alcuni esercenti, con riferimento alle risultanze istruttorie comunicate dagli Uffici dell'Autorità, hanno presentato richiesta di audizione innanzi al Collegio dell'Autorità ed hanno richiesto un incontro tecnico con gli Uffici dell'Autorità, propedeutico all'audizione finale innanzi al Collegio, al fine di fornire ulteriori elementi per la valutazione delle loro istanza al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11;
- a seguito di incontri tecnici tra gli esercenti e gli Uffici dell'Autorità, l'associazione di categoria Federutility, con la comunicazione del 2 aprile 2014 (prot. Autorità 09647 del 3 aprile 2014), ha formulato un'istanza di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11, in attesa della quale è stata concordata la sospensione delle audizioni innanzi al Collegio;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con la comunicazione del 8 aprile 2014 (prot. Autorità 010295 del 9 aprile 2014), ha formulato osservazioni circa l'applicazione delle disposizioni previste dalla deliberazione ARG/elt 168/11.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nelle istanze di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11 sono state formulate osservazioni puntuali circa l'applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati A, B e C della deliberazione ARG/elt 168/11;
- nelle istanze è stata evidenziata la necessità di contemplare, ai fini dell'applicazione della perequazione specifica aziendale, fattispecie attualmente non rientranti nel regime previsto dalla deliberazione ARG/elt 168/11, nonché la possibilità di una differente applicazione delle disposizioni della deliberazione stessa che potrebbe portare, in alcuni casi, a risultati differenti ai fini

dell'ammissibilità e della quantificazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale spettante;

- le osservazioni contenute nelle istanze di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11 riguardano, in particolare, la necessità di:
 - includere nella lunghezza di rete BT considerata ai fini dell'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica, non solo le dorsali ma anche le diramazioni di utenza;
 - valutare l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata anche per le imprese eventualmente escluse sulla base dell'applicazione del regime parametrico, che dimostrino, sulla base di evidenze contabili, l'esistenza di uno scostamento tra i costi di distribuzione effettivi ed i ricavi tariffari;
 - tener conto, ai fini della perequazione specifica aziendale, dell'eventuale acquisizione da parte dell'esercente del ramo di distribuzione da Enel, effettuata successivamente al 2008, anno base di applicazione del regime parametrico;
 - ammettere alla perequazione specifica aziendale imprese di distribuzione, con meno di 5.000 punti di prelievo, costituitesi successivamente all'anno 2008 e comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 93/11;
 - ammettere alla perequazione specifica aziendale, imprese, con meno di 5.000 punti di prelievo, che pur esistenti al 2008, abbiano successivamente ceduto a terzi il ramo di distribuzione elettrica;
 - valutare, ai fini della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata, le immobilizzazioni materiali secondo criteri parametrici alla luce della complessità di ricostruirne il costo storico originario di acquisizione;
- nelle istanze di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11 è stato, altresì, richiesto di valutare la possibilità di erogazione, a titolo di acconto, degli importi di perequazione specifica aziendale già oggetto di comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici dell'Autorità, agli esercenti ammessi al regime.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare, alla luce delle istanze prevenute e di quanto emerso in sede di incontri tecnici con gli esercenti, un procedimento volto a valutare la possibile revisione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, fermi restando i principi fondanti dei provvedimenti che sono già stati oggetto di apposita procedura di consultazione e che discendono dal dettato normativo contenuto nell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo n. 93/11;
- prevedere che il procedimento sia, pertanto, finalizzato a valutare l'opportunità di regolare fattispecie attualmente non contemplate dalle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11 e a verificare l'efficacia dei criteri applicativi del regime di perequazione specifica aziendale di tipo parametrico e semplificato, in un'ottica di coerenza complessiva con i meccanismi di regolazione tariffaria vigenti e tenuto conto dell'obiettivo di miglioramento dell'efficienza nell'erogazione del servizio perseguito anche mediante la promozione dell'aggregazione delle imprese di distribuzione;

- rimandare ad un successivo provvedimento, il riconoscimento di acconti, da determinarsi con criteri prudenziali, relativi agli importi di perequazione specifica aziendale già comunicati da parte degli Uffici dell’Autorità, tramite risultanze istruttorie, agli esercenti ammessi al regime

DELIBERA

1. di avviare un procedimento volto a valutare la possibile revisione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11, in materia di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo previsto dal comma 38.3 del decreto legislativo 93/11;
2. di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, al fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione;
5. rimandare ad un successivo provvedimento, il riconoscimento di acconti relativi agli importi di perequazione specifica aziendale già comunicati da parte degli Uffici dell’Autorità, tramite risultanze istruttorie, agli esercenti ammessi al regime;
6. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2014;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

30 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni